



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica "Niccolò Paganini"
Genova



**Statuto
del
Conservatorio di Musica
"Niccolò Paganini"
di
Genova**

INDICE

| | |
|---|----------------|
| Titolo I - Natura e Finalità del Conservatorio | pag. 3 |
| Art. 1 – Natura dell’Istituzione | pag. 3 |
| Art. 2 – Finalità del Conservatorio | pag. 3 |
| Art. 3 – Attività Didattiche, di Produzione e di Ricerca | pag. 3 |
| Art. 4 – Bibliomediateca – Museo | pag. 3 |
| | |
| Titolo II - Organi di Governo e di Gestione | pag. 4 |
| Art. 5 – Definizioni | pag. 4 |
| Art. 6 – Presidente | pag. 4 |
| Art. 7 – Direttore | pag. 4 |
| Art. 8 – Consiglio di Amministrazione | pag. 5 |
| Art. 9 – Consiglio Accademico | pag. 5 |
| Art. 10 – Collegio dei Revisori | pag. 6 |
| Art. 11 – Nucleo di Valutazione | pag. 6 |
| Art. 12 – Collegio dei Professori | pag. 6 |
| Art. 13 – Consulta degli Studenti | pag. 6 |
| | |
| Titolo III - Altri Organi Accademici | pag. 7 |
| Art. 14 – Definizione | pag. 7 |
| Art. 15 – Comitato per i Rapporti Esterni | pag. 7 |
| Art. 16 – Comitato per la Gestione di Beni Archivistici e Documentari | pag. 7 |
| Art. 17 – Comitato per la Gestione dei Beni Multimediali | pag. 7 |
| Art. 18 – Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali | pag. 7 |
| Art. 19 – Consulta del Personale non Docente | pag. 8 |
| | |
| Titolo IV - Strutture e Ordinamento Didattico -Scientifico | pag. 8 |
| Art. 20 – Strutture Didattiche | pag. 8 |
| | |
| Titolo V - Uffici e Organizzazione Amministrativa | pag. 8 |
| Art. 21 – Organizzazione degli Uffici | pag. 8 |
| Art. 22 – Direttore Amministrativo | pag. 8 |
| | |
| Titolo VI – Regolamenti | pag. 9 |
| Art. 23 – Autonomia Regolamentare | pag. 9 |
| Art. 24 – Regolamento Generale | pag. 9 |
| Art. 25 – Regolamento Didattico | pag. 9 |
| Art. 26 – Regolamento di Amministrazione, di Finanza e Contabilità | pag. 10 |
| Art. 27 – Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi | pag. 10 |
| Art. 28 – Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali | pag. 10 |
| Art. 29 – Regolamento degli Studenti | pag. 10 |
| | |
| Titolo VII - Norme Comuni e Finali | pag. 10 |
| Art. 30 – Mandati Elettivi | pag. 10 |
| Art. 31 – Modifiche dello Statuto | pag. 10 |
| Art. 32 – Abrogazione di Norme | pag. 11 |
| Art. 33 – Pubblicità agli Atti | pag. 11 |

Titolo I

Natura e Finalità del Conservatorio

ART. 1 – NATURA DELL'ISTITUZIONE

1. L'Istituzione Superiore di Studi Musicali *Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini"* di Genova, di seguito denominato Conservatorio, è ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n.508, di seguito Legge, sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione.
2. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. Il Conservatorio, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana, della Legge e del Regolamento per l'Autonomia Statutaria e Regolamentare 28 febbraio 2003 n.132, di seguito D.P.R. n.132, gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

ART. 2 – FINALITÀ DEL CONSERVATORIO

1. Il Conservatorio persegue l'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi. In particolare:
 - a) concorre, attraverso la divulgazione dei risultati didattici, della ricerca e del libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico;
 - b) persegue il diritto allo studio promuovendo l'accesso ai più alti gradi della formazione ai capaci e meritevoli, contribuendo a rimuovere gli ostacoli ad un'effettiva uguaglianza di opportunità;
 - c) persegue lo sviluppo di un sapere critico e il raggiungimento di una preparazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli Studenti.
2. Il Conservatorio persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di Docenti e Studenti con altri Istituti di Alta Formazione ed Università italiane e straniere, in conformità agli impegni sottoscritti dai Ministri europei nelle apposite convenzioni.
3. Il Conservatorio sviluppa i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di promozione, diffusione e valorizzazione dell'azione formativa e della ricerca.
4. Per la realizzazione delle suddette finalità il Conservatorio, oltre ai trasferimenti dello Stato, si avvarrà di fondi provenienti da altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.

ART. 3 – ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

1. L'Ordinamento degli Studi del Conservatorio si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio di riferimento e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri percorsi didattici, nonché quelli sviluppati attraverso apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione, anche straniere.
2. Il Conservatorio attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
3. Il Conservatorio promuove, coordina e incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica, nonché l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e di nuove tecniche artistiche, adeguando l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, alla crescita e all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
4. Le attività previste dal presente articolo sono disciplinate dal Regolamento Didattico.

ART. 4 – BIBLIOMEDIATECA-MUSEO

1. Il Conservatorio promuove la conservazione, la valorizzazione e la fruibilità del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museali.
2. La Bibliomediateca-Museo del Conservatorio persegue gli obiettivi di cui al comma 1, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio, sia alla sua funzione di Biblioteca musicale del territorio, consentendone la fruibilità da parte di Docenti e Studenti del Conservatorio, nonché di chiunque ne faccia richiesta in conformità al Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali.
3. Organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento della Bibliomediateca-Museo del Conservatorio è il Comitato per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari.
4. Il Consiglio di Amministrazione assegna alla Bibliomediateca-Museo adeguate risorse finanziarie, proporzionali al patrimonio posseduto.
5. La Bibliomediateca-Museo si predispone a coordinare la propria attività con quella del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

Titolo II

Organi di Governo e di Gestione

ART. 5 – DEFINIZIONI

1. Sono Organi di Governo e di Gestione del Conservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Collegio dei Professori;
 - h) la Consulta degli Studenti.
2. Ai sensi del D.P.R. n.132, tutti gli Organi, ad eccezione del Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
3. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di seguito Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1.

ART. 6 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è Rappresentante legale del Conservatorio nell'ambito di quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.P.R. n.132. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno.
2. Previo parere del Collegio dei Professori, il Consiglio Accademico designa il Presidente scegliendolo entro una terna di soggetti di alta qualificazione indicati dal Ministro.
3. La designazione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ministeriale indicante la terna.
4. Il Presidente è nominato dal Ministro.

ART. 7 – DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la correlata produzione.
2. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori, predisponendone l'ordine del giorno, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle deliberazioni;
 - b) emana i Decreti e gli Atti di sua competenza;
 - c) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del Personale Docente e degli Studenti;
 - d) nomina con proprio Decreto, tra i Professori, un Vice-Direttore che lo coadiuva e, nei casi di impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa;
 - e) in situazioni di comprovata urgenza, convoca gli Organi da Lui presieduti con le specifiche modalità fissate nel Regolamento Generale;
 - f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente.
3. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte tra i Docenti, anche di altri Conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Le procedure di elezione sono fissate dal Regolamento Generale. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento ciascun candidato, a cui è richiesta esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, ed un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, renderà pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del mandato e presenterà un *curriculum* relativo alle proprie esperienze didattiche, professionali e direttive in ambito artistico. La sussistenza dei requisiti richiesti è accertata dal Direttore Amministrativo.
4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi del comma 3 dell'art 4 del D.P.R. n.132, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico, che a sua volta consulta il Collegio dei Professori.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato per il periodo del suo mandato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita, a carico del bilancio del Conservatorio, un'indennità di direzione fissata dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente.

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione del piano di indirizzo, della programmazione e delle linee di sviluppo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, della ricerca e della produzione, determinate dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera *a)*, del presente Statuto, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa ed economica, promuovendo altresì le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:
 - a)* delibera, previo parere del Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di sua competenza;
 - b)* delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - c)* definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del Personale Docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del Personale non Docente;
 - d)* vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico e delle indicazioni e dei pareri espressi dai Comitati per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari, per la Gestione dei Beni Multimediali e per la Gestione degli Strumenti Musicali;
 - e)* delibera, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Accademico e tenendo conto delle compatibilità economico-finanziarie, l'ammontare dei contributi, gli eventuali esoneri, l'importo delle borse e dei premi di studio, nonché delle altre forme di contribuzione economica a carico degli Studenti;
 - f)* esprime i pareri previsti dal presente Statuto;
 - g)* esercita tutte le altre competenze previste dalla normativa vigente.
2. La definizione dell'organico del Personale di cui al comma 1, lettera *c)*, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti cinque componenti:
 - a)* il Presidente;
 - b)* il Direttore;
 - c)* un Docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico. Questi illustra annualmente al Collegio dei Professori le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d)* uno Studente maggiorenne designato dalla Consulta degli Studenti. Questi illustra annualmente alla Consulta degli Studenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e)* un Esperto di Amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli Enti Pubblici e Privati.
4. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con Decreto del Ministro.
5. I Consiglieri di cui al comma 3, lettera *e)*, e al comma 4 del presente articolo, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
6. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante. Il Direttore Amministrativo può essere assistito, per la verbalizzazione, da un dipendente non Docente del Conservatorio da lui designato.
7. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

ART. 9 – CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Consiglio Accademico definisce gli indirizzi didattici del Conservatorio. In particolare:
 - a)* determina, promuove e coordina, sentito il Collegio dei Professori, il piano di indirizzo, la programmazione e le linee di sviluppo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, della ricerca e della produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b)* assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera *a)*, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la distribuzione delle risorse finanziarie, di Personale e degli spazi alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
 - c)* delibera, sentito il Collegio dei Professori, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h)* della legge n. 508/99, il Regolamento Didattico e, sentita la Consulta degli Studenti, il Regolamento degli Studenti;
 - d)* esercita, sentito il Collegio dei Professori, le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della Legge;
 - e)* delibera, sentita la Consulta degli Studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli Studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonché l'istituzione delle borse e dei premi di studio e i criteri per l'assegnazione dei medesimi, per gli esoneri dai contributi e per le altre forme di contribuzione economica;
 - f)* esprime i pareri previsti dal presente Statuto;

- g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti undici membri:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) otto Docenti del Conservatorio aventi non meno di cinque anni di anzianità di servizio continuativa nella sede, eletti dal corpo docente secondo le procedure fissate dal Regolamento Generale;
 - c) due Studenti maggiorenni designati dalla Consulta degli Studenti.
 3. La nomina dei membri di cui al comma 2, lettere b) e c), è disposta con Decreto del Direttore.
 4. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore e, su specifiche ed urgenti tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con Decreto del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88.
2. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286. Ad esso si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 11 – NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi che il Conservatorio si prefigge. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il C.N.A.M.; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero dei contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli Studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
2. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e sentito il Collegio dei Professori. È formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. I due membri esterni sono scelti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. Il membro interno è scelto dal Collegio dei Professori, secondo le procedure di elezione fissate dal Regolamento Generale.
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 12 – COLLEGIO DEI PROFESSORI

1. Il Collegio dei Professori svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge i propri rappresentanti negli Organi Accademici di cui al Titolo III del presente Statuto;
 - b) svolge le funzioni consultive e di supporto previste dal presente Statuto, in particolare nei confronti del Consiglio Accademico;
 - c) formula pareri e avanza richieste sulla modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) delibera il calendario accademico.
2. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso il Conservatorio, nonché dagli Accompagnatori al pianoforte.
3. Il Collegio dei Professori si riunisce su convocazione del Direttore almeno due volte l'anno per svolgere le funzioni di cui al comma 1, punto b) del presente articolo e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 13 – CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli Studenti è l'Organo preposto alla organizzazione autonoma degli Studenti del Conservatorio, nonché alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi, elaborando a tal uopo il Regolamento degli Studenti.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto, e fermo restando quanto previsto dall'art.11 comma 1 lettera c), la Consulta degli Studenti può indirizzare richieste e formulare proposte a tutti gli Organi del Conservatorio, su argomenti inerenti l'organizzazione didattica e dei servizi per gli Studenti, nonché l'attuazione del diritto allo studio, fatta salva la libertà di docenza.

3. La Consulta degli Studenti è eletta da tutti gli iscritti al Conservatorio ed è composta da un numero di Studenti maggiorenni fissato secondo le indicazioni previste dall'art.12 comma 1 del D.P.R. n.132. Ne fanno inoltre parte i due Studenti designati direttamente dalla Consulta quali membri del Consiglio Accademico. La Consulta convoca gli iscritti in assemblea almeno due volte all'anno.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Titolo III

Altri Organi Accademici

ART. 14 – DEFINIZIONE

1. Sono altri Organi Accademici del Conservatorio:
 - a) il Comitato per le Relazioni Esterne e Ufficio Stampa;
 - b) il Comitato per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari;
 - c) il Comitato per la Gestione dei Beni Multimediali;
 - d) il Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali;
 - e) la Consulta del Personale non Docente.
2. Gli Organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati più volte, anche consecutivamente.

ART. 15 – COMITATO PER I RAPPORTI ESTERNI E UFFICIO STAMPA

1. Il Comitato per le Relazioni Esterne e Ufficio Stampa, conformemente alle finalità descritte nel presente Statuto:
 - a) promuove le opportune forme di raccordo con Enti, anche territoriali, Fondazioni o Organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private;
 - b) coordina i rapporti con gli organi di informazione;
 - c) supporta il Consiglio di Amministrazione nel promuovere le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.
2. Il Comitato è composto dal Presidente, dal Direttore e da tre Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori, eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale.

ART. 16 – COMITATO PER LA GESTIONE DEI BENI ARCHIVISTICI E DOCUMENTARI

1. Alla Bibliomediateca-Museo è preposto il Bibliotecario del Conservatorio, coadiuvato dal Comitato per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari.
2. Il Comitato per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari, conformemente alle finalità di cui all'art.4 del presente Statuto ed al Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali:
 - a) garantisce la corretta conservazione e classificazione nonché il costante aggiornamento del patrimonio bibliotecario del Conservatorio, promuovendo altresì interrelazioni e scambi con Enti ed Istituzioni culturali, artistiche e scientifiche, pubbliche o private;
 - b) cura la dotazione e l'aggiornamento di sistemi informatici e telematici, relazionandosi con il Comitato per la Gestione dei Beni Multimediali;
 - c) periodicamente invia segnalazioni ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulle esigenze di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. Il Comitato per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari è composto dal Bibliotecario che lo presiede e ne cura l'attuazione degli indirizzi, nonché da due Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale.

ART. 17 – COMITATO PER LA GESTIONE DEI BENI MULTIMEDIALI

1. Il Comitato per la Gestione dei Beni Multimediali, conformemente al Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali, sovrintende alla dotazione, alla gestione ed all'aggiornamento dei sistemi informatici e telematici del Conservatorio, formulando periodicamente proposte al Consiglio di Amministrazione, per le esigenze connesse alle attività del Personale Docente e non Docente, degli Studenti e del Comitato per la Gestione dei Beni Archivistici e Documentari.
2. Il Comitato è composto da tre Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale.

ART. 18 – COMITATO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI

1. Il Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali sovrintende alla dotazione, alla manutenzione ed alla corretta conservazione degli strumenti musicali nonché degli accessori, esprimendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione segnalazioni e pareri tecnici sulle esigenze da perseguire.

2. Il Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali esprime segnalazioni e pareri al Consiglio di Amministrazione anche sulla gestione del prestito degli strumenti.
3. Il Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali è composto da tre Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale.

ART. 19 – CONSULTA DEL PERSONALE NON DOCENTE

1. La Consulta del Personale non Docente può presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Accademico documenti e proposte su questioni inerenti il Personale tecnico-amministrativo, ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti.
2. La Consulta del Personale non Docente è composta da cinque rappresentanti eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale.
3. Gli Uffici Amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 2.

Titolo IV

Strutture e Ordinamento Didattico-Scientifico

ART. 20 – STRUTTURE DIDATTICHE

1. Successivamente alla emanazione, da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei regolamenti Didattici previsti dalla legge 508, si procederà alla revisione del presente Statuto con l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio del Conservatorio e dei relativi organi necessari al loro funzionamento.

Titolo V

Uffici e Organizzazione Amministrativa

ART. 21 – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'Attività Amministrativa, cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, di Finanza e Contabilità, supporta la realizzazione dei compiti istituzionali nel loro complesso, assumendo, quale principio organizzativo della propria attività, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti.
2. Il Conservatorio, in coerenza con i suoi fini istituzionali e con i principi di partecipazione, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, cura e mantiene aggiornato il proprio patrimonio di professionalità amministrativa, mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino e consentano il riconoscimento di tale professionalità.
3. L'Attività Amministrativa è articolata in differenti Uffici, disciplinati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi.
4. Fino alla determinazione di nuove norme contrattuali, la disciplina nei confronti del Personale non Docente è esercitata secondo la normativa vigente.
5. Alle strutture amministrative è preposto un Direttore Amministrativo.

ART. 22 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio, è a capo degli Uffici e dei Servizi, anche decentrati. Esercita una generale attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti di tutto il Personale non Docente.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
3. Il Direttore Amministrativo:
 - a) predispose il bilancio preventivo, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - b) sottopone proposte al Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, inerenti l'organizzazione dei servizi e del Personale;
 - c) determina i criteri generali di organizzazione degli Uffici, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, predisponendo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi;

- d) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici, nonché l'articolazione dell'orario di lavoro, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle normative contrattuali vigenti;
- e) provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al Personale non Docente;
- f) partecipa al Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ai sensi dell'art.8 comma 6 del presente Statuto, sovrintendendo alla esecuzione delle sue deliberazioni;
- g) propone, sentita la Consulta di Personale non Docente, al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Regolamento di Amministrazione, di Finanza e Contabilità e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi;
- h) espleta tutte le altre funzioni previste dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Titolo VI Regolamenti

ART. 23 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. Il Conservatorio, in conformità all'art.33 della Costituzione, alla vigente normativa ed al presente Statuto, adotta disposizioni di carattere organizzativo e funzionale mediante i seguenti Regolamenti di Autonomia:
 - a) Regolamento Generale;
 - b) Regolamento Didattico;
 - c) Regolamento di Amministrazione, di Finanza e Contabilità;
 - d) Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi;
 - e) Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali;
 - f) Regolamento degli Studenti.
2. Tutti i Regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con Decreto del Presidente del Conservatorio.

ART. 24 – REGOLAMENTO GENERALE

1. Il Regolamento Generale del Conservatorio fissa le modalità di designazione dei mandati elettivi previsti dal presente Statuto, compresi gli incarichi relativi agli Organi Accademici di cui al Titolo III del presente Statuto, disciplinando le procedure, l'indizione ed i termini delle elezioni, le proroghe nelle cariche, la validità delle votazioni, l'elettorato attivo e passivo, le funzioni vicarie e le ipotesi di cessazione anticipata dalla carica, nonché ogni altra norma concernente il funzionamento e la validità delle sedute dei suddetti Organi Collegiali.
2. Il Regolamento Generale contiene altresì le norme relative a quanto non espressamente contemplato negli altri specifici Regolamenti.
3. In sede di prima applicazione il Regolamento Generale è predisposto dalla Commissione preposta all'elaborazione del presente Statuto e sottoposto al Consiglio di Amministrazione che, integrato da due rappresentanti degli Studenti, lo delibera sentito il Collegio dei Professori.
4. Le eventuali successive modifiche ed integrazioni al Regolamento Generale sono predisposte da apposita Commissione costituita, su proposta del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti, dal Consiglio di Amministrazione, e formata da almeno cinque Docenti, dal Direttore, dal Direttore Amministrativo e da due Studenti. Lo schema è poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che lo delibera previo parere del Consiglio Accademico.

ART. 25 – REGOLAMENTO DIDATTICO

1. Il Regolamento Didattico, conformandosi agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, disciplina l'organizzazione didattica del Conservatorio. In particolare:
 - a) disciplina l'ordinamento degli Studi di tutti i Corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli di studio;
 - b) disciplina le modalità per i passaggi tra i Corsi di studio e per il riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti presso altre Istituzioni italiane e straniere.
2. In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è predisposto da apposita Commissione costituita, su proposta del Collegio dei Professori e della Rappresentanza degli Studenti, dal Consiglio di Amministrazione, e composta da almeno cinque Docenti in rappresentanza delle varie classi disciplinari, dal Direttore e da due rappresentanti degli Studenti. Lo schema è quindi sottoposto al Collegio dei Professori che lo delibera previo parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Le eventuali successive modifiche ed integrazioni al Regolamento Didattico sono predisposte da apposita Commissione costituita su proposta del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 2 del presente articolo. Lo schema è poi sottoposto al Consiglio Accademico, che lo delibera previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Professori.
4. Il Regolamento Didattico è sottoposto ad approvazione Ministeriale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 132.

ART. 26 – REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Conservatorio.
2. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoposto ad approvazione Ministeriale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 132.

ART. 27 – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

1. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi disciplina l'organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio
2. In sede di prima applicazione il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi è predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato da due rappresentanti degli Studenti.
3. Le eventuali successive modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi sono predisposte, sentita la Consulta del Personale non Docente, dal Direttore Amministrativo, e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Accademico.
4. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi è sottoposto ad approvazione Ministeriale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 132.

ART. 28 – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI ARCHIVISTICI, DOCUMENTARI E MULTIMEDIALI

1. Il Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali disciplina le attività della Bibliomediateca-Museo e le modalità di gestione e di accesso al patrimonio multimediale del Conservatorio, conformemente a quanto previsto negli articoli 6, 16 e 17 del presente Statuto.
2. Il Regolamento per la Gestione dei Beni Archivistici, Documentari e Multimediali è elaborato da apposita Commissione eletta dal Collegio dei Professori e formata da almeno tre Docenti oltre al Bibliotecario, al Direttore, al Direttore Amministrativo e ad un membro designato dalla Consulta degli Studenti. Lo schema è poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che lo delibera previo parere del Consiglio Accademico.

ART. 29 – REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI.

1. Il Regolamento degli Studenti disciplina le attività autonome degli Studenti del Conservatorio.
2. Il Regolamento è predisposto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dalla Consulta degli Studenti. Lo schema è poi sottoposto al Consiglio Accademico, che lo delibera sentito il Collegio dei Professori.

Titolo VII

Norme Comuni e Finali

ART. 30 – MANDATI ELETTIVI

1. I mandati elettivi previsti dal presente Statuto decorrono dall'inizio dell'Anno Accademico.
2. In sede di prima applicazione e fino all'insediamento dei nuovi Organi di cui Titolo II del presente Statuto, gli Organi di Gestione in carica all'entrata in vigore del presente Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni. Tali mandati, fermo restando quanto previsto dall'art.5 comma 2 del presente Statuto, non si considerano ai fini della rieleggibilità immediata.
3. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico non sono cumulabili tra loro ad eccezione della funzione di Presidente svolta dal Direttore.
4. Le cariche di Direttore, di componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico non sono cumulabili con quella di membro interno del Nucleo di Valutazione.
5. Ogni altra incompatibilità è stabilita dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale.

ART. 31 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto, gli Organi di Governo e di Gestione, il Direttore Amministrativo nonché la Consulta del Personale non Docente.
2. Il Collegio dei Professori riceve le proposte di revisione dello Statuto ed indirizza in merito valutazioni preventive al Consiglio di Amministrazione al quale altresì propone, sentita anche la Consulta degli Studenti, apposita Commissione formata da almeno cinque Docenti, dal Direttore, dal Direttore Amministrativo e da due Studenti designati dalla Consulta stessa. Lo schema di revisione dello Statuto è poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione che delibera le modifiche previo parere del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori.

ART. 32 – ABROGAZIONE DI NORME

1. Alla data d'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le Norme Interne in precedenza emanate, se incompatibili con quanto disposto dallo Statuto stesso e dai Regolamenti in esso previsti.

ART. 33 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Il presente Statuto è adottato con Decreto del Presidente.
2. Tutti gli Atti di carattere generale previsti nel presente Statuto sono esposti all'Albo del Conservatorio e pubblicati per via informatica.

Genova, martedì 8 febbraio 2005